



COMUNE DI COMO

SETTORE SORVEGLIANZA
Ufficio Mercati
dd/ADG

I L S I N D A C O

Vista la legge 28.3.1991, n.112 - Norme in materia di commercio su aree pubbliche, ed in particolare l'art.3, comma 3, nel quale è stabilito che "l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza";

Visto l'art.17 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n.28 - Regolamento di esecuzione della legge 28.3.1991, n.112;

Visto l'art.6 del Nuovo Codice della Strada, (decreto legislativo 30.4.1992, n.285 e successive modifiche) in base al quale compete al sindaco, con propria ordinanza, di "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada e tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade", come leggesi al comma 4, lettera b), dell'articolo stesso;

Ritenuto - in considerazione delle caratteristiche di alcune strade per quanto attiene alla loro larghezza, alla dotazione di aree di sosta, alla quantità di traffico veicolare e di passaggio pedonale che le interessa - che motivi di polizia stradale, connessi alla sicurezza e all'incolumità pubblica, impongono di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo le aree di circolazione di maggiore importanza e lungo altre aree di circolazione, situate in particolare nell'ambito del centro cittadino;

o r d i n a:

è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche nella forma, cosiddetta itinerante, prevista dall'art.1, comma 2, lettera c) della legge 28.3.1991 n.112:

- 1) nelle aree di circolazione - sia veicolari che pedonali - incluse entro il seguente perimetro: Via S.Cantoni, Largo Spluga, Via Borgo Vico, Piazzale Santa Teresa, Piazzale San Rocchetto, Via T.Gallio, Piazza Cacciatori delle Alpi, Viale Varese, Via Italia Libera, Viale E.D.Roosevelt (tratto da Via Italia Libera a Via Milano), Viale Giulio Cesare, Via S.Ambrosoli (tratto da Viale G.Cesare a Viale A.Moro/Via

Palestro), Viale A.Moro, Piazzale Gerbetto, Via F.Sirtori, Viale C.Battisti, Via T.Grossi (tratto da Viale Lecco a Via Dante), Via Dante Alighieri (tratto da Via T.Grossi a Piazza del Popolo), Piazza del Popolo, Via A.Manzoni, Piazza G.Amendola, Via Coloniola, Piazza A. De Gasperi, Viale Geno. Le aree di circolazione sopra elencate sono incluse, per tutti i lati, nella zona in cui è vietato l'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche;

l) nelle strade extraurbane principali e secondarie e nelle strade urbane di scorrimento di cui alle lettere B, C e D dell'art.2 del Nuovo Codice della Strada.

Restano fermi, nelle aree di circolazione in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è vietato dalla presente ordinanza, tutti gli obblighi previsti dal Nuovo Codice della Strada, in particolare per quanto riguarda la sosta e la fermata dei veicoli e la pubblicità sonora e visiva.

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore dal giorno 1° gennaio 1996.

Como, - 6 DIC. 1995



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLA SORVEGLIANZA
Alessio Butti

